



Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,  
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

DATA 13 SET. 2018

286-23268/2018

N. emanazione - protocollo / anno

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO (OPERAZIONI R3, R12 E R13) - (ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.)

RICHIEDENTE: ECOPALLETS SRL

SEDE LEGALE: CORSO SAVONA, 18/B - VILLASTELLONE

SEDE OPERATIVA: CORSO SAVONA, 39 - VILLASTELLONE

P.IVA: 10928220010

POS. n. 23182

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

- in data 8/08/2017, la Società presentava domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.R. 40/98, relativamente al progetto di "impianto di messa in riserva e recupero imballaggi in legno, messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi";
- contestualmente con note prott. nn. 96939, 96946 e 96952 del 9/08/2017 trasmetteva istanza ex art. 208 del D.Lgs 152/06 per l'approvazione di impianto e autorizzazione all'esercizio dell'insediamento citato. Tale procedura veniva interrotta in attesa che venisse espletata la procedura di verifica, così come da comunicazione prot. n. 107651/LB7/SA del 14/09/2017. Il sito proposto è ubicato all'interno della zona industriale esistente di 81.000 m<sup>2</sup> circa dei quali 46.000 m<sup>2</sup> destinati alle operazioni di gestione dei rifiuti e 2.200 m<sup>2</sup> occupati da un capannone, anch'esso esistente. L'Azienda intende avviare due linee di trattamento del rifiuto costituito da legno, una finalizzata a produrre un biocombustibile, l'altra finalizzata alla preparazione per il riutilizzo degli imballaggi (pallets). Viene inoltre richiesta la messa in riserva di una serie di rifiuti da avviare al successivo recupero;
- con D.D. n. 69 - 31709/2017 del 21/11/2017 veniva esclusa dalla fase di valutazione;
- con nota prot. n. 5503/LB7/SA del 15/01/2018 veniva pertanto formalizzato l'avvio del procedimento di cui all'istanza ex art. 208 del D.Lgs 152/06;



- in data 6 febbraio 2018 veniva convocata la Conferenza dei Servizi nell'ambito del suddetto procedimento, da cui risultava che l'Azienda intendeva trattare principalmente rifiuti di imballaggi in legno ai fini di: - ricondizionarli e reimmetterli sul mercato dell'usato, - destinare al recupero presso impianti terzi - destinare a produrre biomassa combustibile. Per quanto riguarda invece le opere edilizie da realizzare le stesse saranno invece oggetto di una SCIA da presentarsi direttamente al Comune di Villastellone;
- nel corso della seduta di Conferenza, per quanto riguarda la produzione di biomassa combustibile da rifiuti di imballaggi in legno, veniva precisato che tale modalità non era ammissibile in quanto *...materiali non presenti nell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs 152/06 ...* (elenco combustibili), condizione invece necessaria come ben esplicitato dal parere del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0017376 del 25/11/2016, di cui si dava lettura;
- con nota prot. n. 1222 dell'8/02/2018 il Comune di Villastellone formalizzava parere favorevole sotto il profilo urbanistico elencando una serie di prescrizioni a cui la ditta nella fase di progettazione doveva ottemperare;
- con nota prot. n. 11340 dell'8/02/2018, l'ARPA trasmetteva osservazioni in merito alla richiesta;
- con nota prot. n. 21299/LB7/SA del 19/02/2018 si provvedeva a trasmettere il verbale della Conferenza dei Servizi in cui venivano ricompresi anche i dati integrativi da produrre;
- in data 19/04/2018, con nota prot. CMTTo n. 49009 la Società trasmetteva la documentazione e contestualmente formalizzava rinuncia a produrre biomassa combustibile da rifiuti legnosi. Dava inoltre conto che nell'area aziendale era svolta anche attività di *pallets polling* ossia lavorazione di imballaggi in legno conto terzi (Area P in planimetria);
- in data 23/04/2018 con nota prot. CMTTo n. 49872 trasmetteva ulteriore documentazione relativa a schema costruttivo e di funzionamento della vasca di trattamento acque meteoriche;
- con nota prot. n. 58465/LB7/SA del 15/05/2018 si richiedeva a Comune di Villastellone e a SMAT per le rispettive competenze, se a fronte della documentazione trasmessa dalla Società con nota di data 19/04/2018, prot. CMTTo n. 49009, *la stessa avesse ottemperato ai rilievi formulati e se avesse conseguito le autorizzazioni/nulla osta del caso, anche per quanto concerne la realizzazione del sistema di trattamento delle acque del piazzale;*
- con nota del 7/08/2018, prot. n. 56908 la SMAT trasmetteva l'approvazione del PPG ex D.P.G.R. del 20/02/2006 n. 1/R e s.m.i.;
- in data 4/09/2018, con nota prot n. 0007595 il Comune di Villastellone precisava *che con SCIA prot. 1924 del 27/02/2018 erano state assentite le opere di sistemazione interna: manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, termici, idraulici, spostamento di pareti divisorie e realizzazione nuove finestre; mentre con CILA prot. n. 3223 del 09/04/2018, la realizzazione di nuovi tratti di fognatura, impianto di prima pioggia ed allacciamento alla fognatura pubblica. Dava altresì atto che atto che per l'esecuzione delle opere sopra indicate, ai sensi delle norme vigenti, non necessita alcuna Autorizzazione Paesaggistica*



*ed inoltre con le pratiche edilizie suddette sono state ottemperate le prescrizioni di cui alle lettere precedenti dalla a) alla f) della nota prot. 1222.*

**Considerato che:**

- stante quanto in premessa, l'impianto risulta idoneo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- a seguito di Sentenza del Consiglio di Stato n. 28 febbraio 2018, n. 1229, il riferimento per la produzione di EoW (End of Waste) è costituito, nel caso di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, dal D.M. 5/02/98 e s.m.i. ovvero Regolamenti comunitari limitatamente ai rottami ferrosi, di alluminio, rame e vetro;
- nel caso in specie la produzione di EoW dai rifiuti legnosi è riconducibile al p.to 9.1 del citato decreto che ammette, per il caso in esame, la possibilità di produrre *manufatti a base legno e sughero nelle forme usualmente commercializzate* a valle delle operazioni di *recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria*, identificate come [R3];
- già nell'ambito della procedura ex L.R. 40/98 e s.m.i. (VIA), il Servizio metropolitano che si occupa di acustica aveva sottolineato l'opportunità che, in fase di esercizio, con impianto a regime, venisse eseguita una campagna di misurazione del rumore;
- l'art. 221 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. stabilisce gli obblighi dei produttori di imballaggi;
- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;
- con D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/00, vengono stabilite le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006.

**Ritenuto pertanto di:**

- stante quanto sopra, di procedere al rilascio di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. alla società Ecopallets srl di Villastellone;
- in sede di esercizio dell'attività di recupero, di adottare opportune prescrizioni finalizzate ad una gestione in sicurezza nonché a minimizzare i potenziali impatti derivanti dagli interventi previsti, anche in ordine alla presenza di *emissioni diffuse non tecnicamente convogliabili* prodotte dallo stabilimento;
- di richiamare il rispetto dei criteri contenuti nell'art. 221 del D.Lgs 152/06 in particolare per quanto riguarda gli obblighi dei produttori di imballaggi;
- di prescrivere altresì l'esecuzione, in fase di esercizio, con impianto a regime, di una campagna di misurazione del rumore.



**Rilevato altresì che:**

- per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 208 del D.Lvo 152/06 fissa il termine di 150 gg, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2, comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- altresì di integrare il presente provvedimento con le prescrizioni relative alle emissioni diffuse che eventualmente possano generarsi dal trituratore dei rifiuti di legno;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, si dichiara l'insussistenza di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

**VISTI:**

- la L.R. 24/10/2002 n. 24 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare l'art. 221, per quanto riguarda gli obblighi dei produttori di imballaggi;
- gli artt. 41 e 44 dello Statuto Provinciale.
- L.R. 7 aprile 2000, n°43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria".

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale

**DETERMINA:**

1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lvo 152/06 e s.m.i., il progetto di cui all'istanza pervenuta l'8/08/2017 e s.m.i., in capo alla società:

**ECOPALLETS SRL**

Sede legale: **Corso Savona, 18/B - Villastellone**

Sede operativa: **Corso Savona, 39 - Villastellone**





finalizzata alla realizzazione di un impianto per la messa in riserva e recupero [R13, R12 ed R3] di rifiuti speciali non pericolosi, come risultante dagli elaborati presentati di cui ai protocolli PEC di trasmissione elencati nella Sezione 0, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di autorizzare contestualmente, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, **per un periodo di dieci anni**, dalla data di approvazione del presente atto, la società in oggetto, all'esercizio dell'attività di che trattasi, secondo le specifiche progettuali descritte negli elaborati allegati all'istanza pervenuta in data 8/08/2017 e s.m.i., come in premessa richiamata, di cui all'Allegato, Sezione 0 al presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute negli Sezione 1 (elenco rifiuti autorizzati), Sezione 2 (prescrizioni gestionali), Sezione 3 (prescrizioni per le emissioni diffuse in atmosfera) Sezione 4 (prescrizioni amministrative), Sezione 5 (lay out) anch'essi parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di stabilire che **entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto**, dovranno essere presentate alla Città Metropolitana di Torino – Servizio Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale, idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, è sospesa fino al momento della comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte della Città Metropolitana di Torino, delle garanzie prestate. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà dell'Ente scrivente provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione.
4. Fatto salvo quanto prescritto al precedente punto, di subordinare **l'inizio dell'attività** all'invio di una relazione a firma di professionista abilitato che attesti che l'impianto è stato realizzato secondo le specifiche progettuali proposte con l'istanza trasmessa l'8/08/2017 e s.m.i.
5. Di prescrivere l'esecuzione, in fase di esercizio, di una campagna di misurazione del rumore, con impianto a regime, da tramettere a CMT0, Comune di Villastellone e ARPA **entro 10 gg** dall'esecuzione delle misurazioni.
6. Di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.
7. Il presente atto, corredato dagli elaborati progettuali come richiamati al precedente punto 1) dovrà essere conservato in cantiere, a disposizione degli Enti preposti al controllo. Ai fini del



rinnovo dovrà essere presentata apposita domanda alla Città Metropolitana di Torino, almeno centottanta giorni prima della data di scadenza fissata. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata *domanda di nuova autorizzazione*, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208, c. 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

**INFORMA CHE:**

tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità di questa autorizzazione, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione;

è fatta salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso d'esercizio, qualora se ne evidenziasse la necessità;


l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 13 SET, 2018

SA



Il Dirigente del Servizio  
(ing. Massimo Vettoretti)

**ALLEGATO**

**Sezione 0 - ELENCO DOCUMENTAZIONE**

PROGETTO PERVENUTO TRAMITE PEC IN DATA 8/08/2017, PROT. CMTO NN. 96939, 96946 E 96952


INTEGRAZIONI PROGETTUALI PERVENUTE TRAMITE PEC IL 19/04/2018, PROT. CMTO N. 49009 PARI DATA



Sezione 1 - RIFIUTI AUTORIZZATI

CER	Descrizione	Attività di recupero	Capacità max dep. (t)	Movimentazione annua (t/a)	Area di deposito
150103	Imballaggi in legno	R12, R13 R3 (*)	1.400	25.000	A, B, C, D, E, F, G, H
191207	Scarti di legno derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti				
150101	Rifiuti di imballaggi in carta e cartone	R13	15	500	Q
150106	Imballaggi misti	R13	15	500	
160103	pneumatici	R13	15	1.000	
070213	Rifiuti plastici dalla produzione, formulazione, fornitura e uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali	R13	15	1.500	
150102	Imballaggi in plastica				
200307	Ingombranti	R13	15	1.500	
Dato massimo			1.475	30.000	

(\*) intesa come produzione di manufatti a base legno nelle forme usualmente commercializzate





## Sezione 2- PRESCRIZIONI TECNICO - GESTIONALI -

L'impianto così come descritto secondo le specifiche progettuali allegate alla domanda presentata in data 8/08/2017, e successive integrazioni, dovrà essere realizzato e gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 2.1 la capacità massima di deposito dei rifiuti presso il sito è fissata in 1.475 t;
- 2.2 il ciclo di trattamento dei rifiuti di imballaggi in legno così si compone:
  - a. messa in riserva e selezione al fine di separare imballaggi in - integri, - da riparare, - da smontare. Gli imballaggi integri vengono immagazzinati in area identificata in planimetria con la lettera N;
  - b. gli imballaggi da riparare vengono destinati all'area D e di qui prelevati per essere lavorati. L'imballaggio finito viene destinato all'area N mentre gli scarti non più riutilizzabili vengono depositati nell'area G, componente esclusivamente legnosa, o nell'area H, se composito;
  - c. gli imballaggi da smontare verranno destinati nell'area C per essere poi sottoposti a trattamento da cui si otterranno *parti di ricambio*;
  - d. imballaggi non recuperabili, verranno avviati all'area E e selezionati in area F, sottoposti a riduzione volumetrica mediante l'impiego di: trituratore primario, vaglio, cippatore, deferrizzatore;
- 2.3 ai fini della *cessazione della qualifica di rifiuto*, in uscita dall'impianto di trattamento, il materiale dovrà presentare i criteri fissati per l'immissione sul mercato di imballaggi usati in legno; la società dovrà altresì adempiere agli obblighi imposti dall'art. 221 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., con riferimento ai produttori di imballaggi;
- 2.4 la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- 2.5 la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- 2.6 ciascun cumulo/area dovrà essere chiaramente identificato con l'indicazione del rifiuto/materiale stoccato e relativo codice CER;

- 2.7 i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati;
- 2.8 è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;
- 2.9 i rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero;
- 2.10 le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, in sostituzione di altre materie prime; le eventuali partite omogenee di materiale già selezionato che per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo;
- 2.11 l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 151/2011 e s.m.i., concernente la determinazione delle attività soggette alle visite e prevenzione incendi di cui al DM 10/03/98; si richiama altresì all'osservanza delle norme di sicurezza vigenti e l'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio.



### Sezione 3 PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA

#### 3.1 Aspetti amministrativi e considerazioni tecniche

- 3.1.1 l'attività genera emissioni in atmosfera di tipo diffuso, provenienti dalla triturazione, dalla vagliatura, e dallo stoccaggio del materiale trattato, non tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecnologie disponibili;
- 3.1.2 ai sensi del D.P.C.M. 21/7/1989, il D.P.R. 203/88 si applicava agli impianti industriali di produzione di beni o servizi, nonché agli impianti di pubblica utilità, che dessero luogo ad emissioni inquinanti convogliate o tecnicamente convogliabili;
- 3.1.3 la parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo unico Ambientale, di seguito T.u.A.) si applica, ai sensi dell'art. 267, comma 1, "agli impianti [...], ed alle attività che producono emissioni in atmosfera...";
- 3.1.4 l'art. 269, comma 1, del T.u.A. dispone che "... per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione..." e il comma 4 che "L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271 [...] per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento";
- 3.1.5 il progetto presentato a corredo della domanda, prevede misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
- 3.1.6 le condizioni di costruzione e di esercizio previsti dal progetto presentato con l'istanza autorizzativa rispondono ai criteri di cui all'art. 271, comma 5, del T.u.A.;
- 3.1.7 sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del T.u.A.

#### 3.2 Attività che generano emissioni diffuse contemplate nel presente atto

- movimentazione del rifiuto/materiale sul piazzale con utilizzo di pala gommata;
- fasi di triturazione, vagliatura e cippatura dei rifiuti legnosi;
- carico e scarico mezzi;
- transito mezzi.



### 3.3 Prescrizioni

- 3.3.1 L'impresa deve esercire le attività e gli impianti dello stabilimento secondo le migliori tecniche disponibili e, per le parti applicabili, secondo quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adottando in particolare tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle emissioni diffuse.
- 3.3.2 I cumuli di rifiuti legnosi, trattati o da trattare, devono essere correttamente dimensionati e posti in zone al riparo dal vento.
- 3.3.3 In caso di vento forte si dovranno sospendere le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri (triturazione e movimentazione del materiale triturato e di rifiuti polverulenti) e procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati o stuoie sui cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti.
- 3.3.4 I piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere adeguatamente irrigati al fine di evitare il sollevamento di polveri. In caso di impiego di sistemi di bagnatura, gli stessi devono essere detenuti stabilmente presso lo stabilimento e sottoposti a regolare manutenzione. Deve inoltre essere evitato l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dallo stabilimento.
- 3.3.5 Durante l'esercizio dell'impianto mobile di triturazione deve essere attivato il sistema di nebulizzazione per l'abbattimento ad umido delle polveri.
- 3.3.6 Durante il carico e lo scarico dei materiali nei e dai camion mediante mezzi d'opera e durante il caricamento nelle tramogge, gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e conseguentemente la polverosità prodotta. Devono, inoltre, essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale.
- 3.3.7 Deve essere imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dello stabilimento, mediante l'apposizione di idonea segnaletica. Per i camion in uscita dallo stabilimento è consigliabile l'impiego di teloni di copertura dei cassoni utilizzati per il trasporto dei materiali trattati.





- 3.3.8 Tutti i presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di irrigazione delle strade e dei piazzali, sistemi di irrigazione a servizio dei macchinari, etc.) devono essere correttamente utilizzati e sottoposti a costante manutenzione. Tutti gli eventi di malfunzionamento delle suddette attrezzature, nonché tutti gli interventi manutentivi, con le relative date, devono essere annotati su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.
- 3.3.9 Qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire il sufficiente contenimento delle emissioni diffuse, il Gestore dovrà adottare le ulteriori misure di cui all'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.




#### Sezione 4 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

- 4.1 in caso di variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda, l'istante deve darne comunicazione in bollo, assolto in modo virtuale, mediante posta certificata (PEC), almeno entro VENTI giorni, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Città Metropolitana di Torino, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
- 4.2 in caso di variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate, dovrà essere presentata domanda in bollo, assolto in modo virtuale, da inoltrarsi mediante posta certificata (PEC). L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento amministrativo;
- 4.3 l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante posta certificata (PEC), la data di fine esercizio dell'attività autorizzata; dovrà conseguentemente provvedere entro la suddetta data, allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento; l'istante dovrà, altresì, provvedere ad eseguire opportune indagini, di cui al Titolo V, Parte IV al D.L.vo 152/06 e s.m.i., atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente atto o provveda a fornire le argomentazioni del caso qualora non ravvisasse l'opportunità di procedere in tal senso;
- 4.4 deve essere garantito l'accesso agli impianti alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso dell'impianto;
- 4.5 l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.







La presente copia, composta di n. 16 facciate, è conforme all'originale. Esistente presso questo ufficio. Torino, 13/09/2018



Istruttore Amm.vo - Contabile  
Vincenza Ferretti

*Vincenza Ferretti*